

ARTICOLO 1

Fra Avvocati e Praticanti Avvocati iscritti nell'Albo Professionale di Messina è costituita un'associazione denominata "Camera Penale di Messina".

L'Associazione viene intitolata alla memoria degli illustri penalisti messinesi Avv. Pietro Pisani e Avv. Giuseppe Amendolia.

ARTICOLO 2

La Camera Penale ha i seguenti scopi:

- a) vigilare perché sia tutelato l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 24 della Costituzione, sulla corretta applicazione della legge, del giusto processo e, comunque operare affinché siano tutelati e garantiti il prestigio, il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali, i diritti e le prerogative degli iscritti;
- b) promuovere studi ed iniziative culturali e pratiche volti a migliorare la giustizia penale e l'ordinamento professionale e fornire, a riguardo, ogni più utile contributo nella elaborazione di proposte di riforma.

ARTICOLO 3

Organi

Organi della Camera Penale sono: L'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, l'Organismo di Controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 4

L'Assemblea

L'Assemblea dei soci:

- a) delinea il programma delle attività dell'Associazione;
- b) definisce ed approva le direttive politiche generali per il biennio;
- c) delibera, a maggioranza dei voti, su ogni questione sottoposta;
- d) delibera, con maggioranza di due terzi dei votanti, le proposte di modifica dello statuto previa apposita convocazione.
- e) elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, l'Organismo di Controllo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea potrà riunirsi in via straordinaria:

- a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno;
- b) quando almeno un terzo degli iscritti ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo indicando le questioni da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- c) quando l'Organismo di Controllo ne faccia formale richiesta al Consiglio Direttivo, indicandone specificatamente le ragioni.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), la data di convocazione dovrà essere fissata entro il quindicesimo giorno dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea sarà resa nota tempestivamente agli iscritti con comunicazione diretta, a mezzo pec o con altri mezzi idonei.

I lavori dell'Assemblea dovranno essere verbalizzati in apposito registro ed i verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 6

L'assemblea si riterrà valida in prima convocazione se presente la maggioranza assoluta degli iscritti, mentre la seconda convocazione (che dovrà essere effettuata a distanza non minore di ventiquattro ore e non maggiore di sette giorni) sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti palesi, tranne che si tratti di deliberazioni concernenti persone.

ARTICOLO 7

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, ove questa ne ravvisi l'opportunità, saranno notificate e comunicate alle Autorità, agli organi Giudiziari, agli Enti ed agli organi interessati alle deliberazioni stesse e potranno anche essere rese pubbliche.

ARTICOLO 7 BIS

Partecipano con diritto di voto all'assemblea dei soci, in caso di rinnovo delle cariche associative, solo tutti gli aderenti che siano in regola con il pagamento della quota associativa - versata entro il 10 Febbraio di ogni anno - come stabilito dal successivo articolo 17.

All'Assemblea, convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo, potranno partecipare con diritto di voto solo gli aderenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'associazione entro il mese di Dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni per detto rinnovo.

ARTICOLO 8

(Il Presidente ed il Consiglio Direttivo)


Il Presidente della Camera Penale ed il Consiglio Direttivo, composto da 4 membri, costituiscono l'organo della Camera Penale e ne operano le scelte politiche nell'ambito dello Statuto, delle direttive e dei programmi approvati dall'Assemblea.

Il Presidente ed i Componenti del Consiglio, durano in carica per un biennio e non possono essere rieletti nel medesimo ruolo per più di due mandati consecutivi.

Un mandato si considera completato solo se il Socio ha ricoperto il ruolo nel quale è stato eletto per almeno diciotto mesi in qualsiasi fase dei due precedenti bienni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Camera Penale e presiede il Consiglio Direttivo, assicura l'unità di indirizzo e la collegialità delle scelte, delle quali assume con il consiglio la responsabilità verso l'assemblea.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice - Presidente. Questi assume le funzioni di Presidente, nel caso in cui l'impedimento sia definitivo o in caso di dimissioni del Presidente, fino alla naturale scadenza del mandato.



ARTICOLO 9
(Attività del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo:

- a) adotta ogni deliberazione in esecuzione ed attuazione delle linee programmatiche fissate dall'assemblea;
- b) attua agli scopi della Camera ed interviene a tutela degli interessi professionali e morali degli iscritti;
- c) decide l'ammissione e l'esclusione degli iscritti;
- d) determina le quote associative annuali;
- e) delibera la convocazione straordinaria dell'Assemblea escluso i casi in cui la convocazione sia stata richiesta da un terzo degli iscritti;
- f) emana le norme regolamentari di attuazione dello statuto della Camera Penale;
- g) Organizza convegni a scopo di studio;
- h) nomina Commissioni di Studio per particolari iniziative e proposte;

ARTICOLO 10

Le riunioni del Consiglio Direttivo si riterranno valide se saranno presenti almeno tre componenti.

Esso si riunirà:

- a) per convocazione del Presidente;
- b) su richiesta scritta di almeno due componenti.

I lavori del Consiglio Direttivo verranno verbalizzati in apposito registro e i verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11

(Elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo)

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

Sono eleggibili tutti gli iscritti della Camera Penale.

Le candidature per la carica di Presidente sono presentate per iscritto entro tre giorni prima della data fissata per le elezioni, da almeno dieci iscritti e contengono, a pena di inammissibilità:

- a) l'indicazione delle generalità del candidato;
- b) l'enunciazione del programma che si propone di attuare.

Prima di dar corso alla votazione sui programmi, ciascuno dei candidati dichiara specificatamente quali mozioni intende introdurre nel proprio programma.

Indica, altresì, i candidati della propria lista per il Consiglio Direttivo, specificando a chi, tra costoro, affiderà la carica di Vice – Presidente, di Segretario e di Tesoriere. Potrà, ancora, specificare se intende conferire deleghe per alcuni affari ad uno o più iscritti, senza conferire loro la carica di consigliere.

Le votazioni per eleggere il Presidente e il Consiglio sono segrete.

Ciascun iscritto indica il solo nome di colui che intende eleggere come Presidente e l'elezione del Presidente determina anche quella dei componenti il consiglio in precedenza indicati.

Per l'elezione al primo scrutinio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto. Se nessun candidato raggiunge al primo scrutinio la maggioranza necessaria si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti nella votazione precedente.

ARTICOLO 12

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere gestisce il Patrimonio della Camera Penale e predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale, che deve essere trasmesso per la relazione al Collegio dei Revisori.

Il Tesoriere effettua i prelievi dai conti correnti intestati alla Camera Penale e provvede ai pagamenti correnti.

ARTICOLO 13

(Il Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali nella prima seduta eleggono nel loro seno il Presidente.

Dura in carica due anni ed ha il compito:

- a) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale della Camera Penale;
- b) di redigere la relazione sul rendiconto della gestione annuale, che il tesoriere deve ad esso trasmettere entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Tale relazione, insieme con il rendiconto, deve essere trasmessa al consiglio direttivo per l'approvazione.

Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno.

Deve essere, inoltre, convocato su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

ARTICOLO 14

(Organismo di controllo)

L'Organismo di Controllo è formato da cinque componenti eletti dall'Assemblea tra gli iscritti alla Camera Penale che non esercitano altre funzioni all'interno di essa.

Alla sua elezione provvede l'Assemblea subito dopo avere il Presidente ed il Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non sia possibile provvedervi immediatamente, l'assemblea dovrà essere appositamente convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla sua elezione.

L'elezione dell'Organismo di Controllo avrà luogo a maggioranza di voti.

L'Organismo di controllo nomina tra i suoi componenti un segretario coordinatore; si convoca almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario da almeno due dei suoi componenti può richiedere la convocazione dell'assemblea.

L'Organismo di controllo garantisce il rispetto da parte del Presidente della Camera Penale e del Consiglio Direttivo dello Statuto, delle direttive e dei programmi espressi dall'assemblea.

ARTICOLO 15

(Incompatibilità)

La carica di Presidente della Camera Penale e la qualità di componenti del Consiglio Direttivo sono incompatibili con:

- a) la carica del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- b) la carica di Componente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

ARTICOLO 16
(Requisito dei soci)

Possono aderire all'associazione della Camera Penale di Messina gli iscritti negli albi professionali e i praticanti da almeno un anno, i quali esercitino il patrocinio penale in modo prevalente e significativo nel distretto della Corte d'Appello di Messina e non siano iscritti ad altre Camere Penali.

Qualora uno dei requisiti non sussista al momento dell'iscrizione o venga meno successivamente, il Consiglio direttivo delibera di non accogliere e sospendere l'iscrizione, se l'impedimento è temporaneo, ovvero dispone la cancellazione se definitivo.

ARTICOLO 17
(Dovere dei Soci)

L'appartenenza alla Camera Penale ha carattere libero e volontario ed impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli organismi rappresentativi, contribuendo a perseguire gli scopi dell'associazione.

Ogni anno, entro il 30 gennaio, il Tesoriere dovrà ricordare a tutti i soci, a mezzo pec, la scadenza del pagamento della quota sociale annuale.

Il socio è tenuto a versare la quota associativa entro il 10 febbraio di ogni anno.

Il mancato pagamento della quota associativa nel predetto termine comporterà la perdita della qualità di socio.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Direttivo dovrà censire tutti i soci che non hanno pagato la quota associativa nel predetto termine del 10 febbraio e dichiararne l'esclusione.

La delibera di esclusione dovrà essere tempestivamente comunicata, a mezzo pec, a ciascun socio interessato.

Il socio, entro cinque giorni dal ricevimento della delibera di esclusione, può ricorrere all'Assemblea dei soci avverso il provvedimento di cancellazione.

L'Assemblea dovrà essere convocata, in questo caso, dal Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla ricezione del ricorso, che ha effetto sospensivo della delibera di esclusione fino alla decisione dell'assemblea.

L'Assemblea decide sul ricorso, entro i successivi quindici giorni, a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Il socio, qualora ne faccia domanda, entro dieci giorni dalla comunicazione di esclusione, potrà essere riammesso previo pagamento della quota relativa all'annualità rimasta insoluta.

